

**ALTA CORTE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Prot. n. 00165

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DISPOSITIVO DELLA DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 8/2010 presentato in data 3 giugno 2010 dalla società Fiorentina Waterpolo s.s.d.r.l. contro la Federazione Italiana Nuoto ("F.I.N.") e nei confronti della società ASD Orizzonte Catania, della società ASD Polisportiva Messina e dell'atleta Silvia Bosurgi avverso la decisione della Commissione di Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto in data 28 maggio 2010 che ha disposto la sospensione da ogni attività fino al 1° luglio 2010 dell'atleta Silvia Bosurgi; la comminazione alla società ASD Polisportiva Messina dell'ammenda di euro 1.000,00; il non luogo a procedere nei confronti della società ASD Orizzonte Catania,

DICHIARA inammissibile il ricorso;

alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 23 giugno 2010.

Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 23 giugno 2010.

Il Segretario
F.to Alvio La Face